

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DI SABRINA FADINI – ONLUS"

Articolo 1 – Costituzione

- 1.1 Ai sensi degli artt. 36 e 37 del Codice Civile e seguenti, è costituita l'Associazione denominata **"Amici di Sabrina Fadini – Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale"** in sigla **"Amici di Sabrina Fadini – Onlus"** di seguito chiamata per brevità "Associazione".
- 1.2 L'Associazione ha l'obbligo di fare uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
- 1.3 La durata dell'Associazione è illimitata.
- 1.4 L'Associazione ha sede in Milano, via dei Frassini n. 9. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città sia in Italia che all'estero.

Articolo 2 – Scopi

- 2.1 L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro né diretto né indiretto e opera nel settore della beneficenza per il perseguimento in via esclusiva di finalità di solidarietà sociale con le modalità previste dall'art. 10, comma 2 bis, DLgs n. 460/97 sostenendo, anche attraverso l'istituzione di borse di studio, la ricerca scientifica in ambito nazionale e internazionale indirizzata allo studio di malattie di particolare rilevanza sociale con particolare riferimento alle patologie dell'essere umano in campo oncoematologico.

Articolo 3 – Attività

- 3.1 L'Associazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi perseguiti, si propone di svolgere le seguenti attività:
 - sostenere economicamente la ricerca traslazionale in campo oncoematologico, con particolare riferimento ai linfomi e alle leucemie a cellule T, sia negli aspetti di laboratorio che in quelli clinici, mediante l'acquisto di materiali e apparecchiature da destinare ad avviati laboratori e centri di ricerca ospedalieri e/o universitari;
 - partecipare al finanziamento di validi progetti di ricerca in campo oncoematologico, con particolare riferimento ai linfomi e alle leucemie a cellule T, e al sovvenzionamento di borse di studio destinate alla conduzione dei progetti di ricerca sopraindicati e al perfezionamento professionale.
- 3.2 L'Associazione, inoltre, potrà promuovere collaborazioni con altri enti pubblici e privati di natura non lucrativa operanti nel settore della ricerca finalizzata al miglioramento e al progresso delle cure per le malattie oncoematologiche, con particolare riferimento ai linfomi e alle leucemie a cellule T; promuovere campagne di sensibilizzazione nell'ambito dell'assistenza sanitaria e della cura delle malattie oncoematologiche, con particolare riferimento alle forme più rare ed aggressive di

leucemie e linfomi a cellule T; organizzare congressi, seminari, giornate di studio nel campo oncoematologico, con particolare riferimento ai linfomi e alle leucemie a cellule T.

3.2 L'Associazione non potrà in ogni caso svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4 – Soci

4.1 I soci dell'Associazione si distinguono in:

- a) soci fondatori,
- b) soci ordinari,
- c) soci onorari,
- d) soci sostenitori.

4.2 Il numero dei soci è illimitato.

4.3 Sono soci fondatori dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto; sono soci ordinari coloro che fanno richiesta di adesione e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un socio rappresentante o di un delegato, che non risulti socio dell'Associazione a titolo individuale, designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata; sono soci onorari le persone fisiche invitate a far parte dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, per particolari meriti professionali o scientifici; sono soci sostenitori le persone fisiche, gli Enti, gli Istituti, le Società, le Associazioni tecniche e scientifiche che, in sintonia con le finalità di cui all'art. 2, abbiano giovato all'Associazione corrispondendo la relativa quota associativa e con la propria attività o con donazioni.

4.4 Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri. Ciascun socio maggiore d'età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

4.5 I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

4.6 Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione ed il Regolamento Interno dell'Associazione.

4.7 L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro dei soci dell'Associazione. I criteri per l'ammissione del nuovo socio sono fissati nel Regolamento Interno dell'Associazione.

4.8 I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie,
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso,
- per decesso,
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari,
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

4.9 L'ammissione e l'esclusione, a far parte dell'Associazione, vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E' ammesso ricorso al Collegio dei Garanti che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso.

Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci

- 5.1 I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo (quote associative) a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio e deve essere versata all'atto della richiesta di adesione all'Associazione in fase di rinnovo annuale.
- 5.2 I soci, qualunque sia la loro categoria di appartenenza, hanno diritto:
- di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento del contributo, e di votare; sono esentati dalla sottoscrizione delle quote associative i soci onorari;
 - di conoscere i programmi mediante i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
- 5.3 I soci sono obbligati a:
- osservare le norme del presente Statuto, DEL Regolamento Interno dell'Associazione e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
 - svolgere le attività preventivamente concordate;
 - mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Articolo 6 – Patrimonio ed Entrate

- 6.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
 - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.
- 6.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- quote sociali;
 - contributi volontari dei soci e di persone fisiche e giuridiche private e straniere;
 - donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità da soggetti pubblici o privati nazionale ed internazionali;
 - da contributi dello Stato, delle Regioni, di enti ed istituzioni pubbliche nazionali, di Istituti di Credito finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - da contributi di Enti non profit;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate generate dall'incasso del 5 per mille;
 - entrate derivanti da: lotterie, tombole, banchi di beneficenza, cene benefiche etc.;
 - entrate derivanti da attività commerciali produttive marginali effettuate occasionalmente, mediante cessione di prodotti e/o beni di modico valore – acquistati gratuitamente da terzi – in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei modi e nei limiti della normativa vigente;
 - ogni altro provento derivante da attività istituzionali o connesse.
- 6.3 In nessun caso, né direttamente quanto indirettamente, possono essere distribuiti ai soci: beni, utili, riserve, capitali.

Articolo 7 – Organi sociali

- 7.1 Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci,
 - il Consiglio Direttivo,
 - il Presidente del Consiglio Direttivo,
 - il Collegio dei Garanti,
 - il Collegio dei Revisori dei Conti,
 - il Comitato Tecnico-Scientifico.
- 7.2 Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, gli organi sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Articolo 8 – Assemblea dei soci

- 8.1 L'Assemblea è l'organo sovrano ed è costituita da tutti i soci dell'Associazione.
- 8.2 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.
- 8.3 La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
- 8.4 La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci. In tal seconda ipotesi l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
- 8.5 L'Assemblea ordinaria viene convocata per:
- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
 - l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico/bilancio consuntivo dell'anno precedente;
 - l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo-
- 8.6 Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
 - eleggere i componenti del Consiglio dei Garanti;
 - eleggere i componenti del Collegio dei revisori dei Conti;
 - approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposta dal Consiglio Direttivo;
 - ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
 - approvare l'ammontare della quota associativa annuale.
- 8.7 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
- 8.8 Di ogni Assemblea ordinaria e straordinaria deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci.
- 8.9 L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata, almeno quindici giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazioni inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione.

L'avviso di convocazione, sia in prima che in seconda convocazione, deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

- 8.10 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. La seconda convocazione deve aver luogo almeno ventiquattro ore dopo la prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- 8.11 L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci e deliberano con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, nonché col voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo; in seconda convocazione è regolarmente costituita con qualsiasi numero di soci presenti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, nonché col voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.
- 8.12 Non è ammesso il voto per delega nè per corrispondenza.

Articolo 9 – Il Consiglio Direttivo

- 9.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti, inizialmente eletto fra i soci fondatori. Successivamente i componenti il Consiglio Direttivo, scelti tra gli associati e proposti dai Soci Fondatori, sono eletti dall'Assemblea dei soci.
- 9.2 Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per quattro volte consecutive.
- 9.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve svolgersi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- 9.4 Il Consiglio Direttivo viene convocato mediante avviso contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno sette giorni prima della riunione. Le modalità di convocazione del Consiglio Direttivo sono fissate nel Regolamento Interno dell'Associazione.
- 9.5 Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza dei voti dei presenti.
- 9.6 Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.
- 9.7 Compete al Consiglio Direttivo:
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli previsti nelle competenze assembleari;
 - fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione (Regolamento Interno dell'Associazione);
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale per il futuro anno, possibilmente entro la fine del mese di ottobre, ed il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo a quello dell'anno di competenza;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

- stabilire l'ammontare della quota associativa e la misura di eventuali contributi associativi supplementari;
- nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il tesoriere e gli altri Consiglieri membri dei Comitati di Gestione e Soci, che devono essere scelti tra le persone componenti il Consiglio Direttivo;
- eleggere i nominativi dei membri che formeranno il Comitato Tecnico-Scientifico;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione dei soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale necessario per assicurare la continuità della gestione e la realizzazione delle attività nei limiti consentiti dalla disponibilità previste dal bilancio;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

9.8 Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente l'ordinaria amministrazione.

9.9 La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella del Collegio dei Garanti e del Collegio dei revisori dei Conti.

9.10 All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art 2382 del C.C.

Articolo 10 – Presidente

10.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.

10.2 il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanzate;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

10.3 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

10.4 Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 11 – Collegio dei Garanti

11.1 L'Assemblea ordinaria elegge i componenti il Consiglio dei Garanti che è costituito almeno da tre componenti di cui uno ricopre la carica di Presidente.

11.2 Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;

- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Articolo 12 – Collegio dei revisori dei Conti

- 12.1 L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio dei Revisori dei Conti costituito almeno da tre componenti di cui uno ricopre la carica di Presidente.
- 12.2 Il Collegio ha il compito di vigilare sull'operato del Consiglio Direttivo e sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione.
- 12.3 I requisiti per far parte del Collegio ed i criteri di controllo da applicare nell'esercizio dell'attività sono fissati dal Regolamento Interno dell'Associazione.

Articolo 13 – Comitato Tecnico-Scientifico

- 13.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla scelta e nomina dei componenti il Comitato Tecnico-Scientifico il cui organico deve essere composto da almeno tre medici.

Articolo 14 – Bilancio e libri sociali

- 14.1 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
- 14.2 Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- 14.3 E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
- 14.4 La tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili sono fissati dal Regolamento Interno dell'Associazione.

Articolo 15 – Modifiche dello Statuto e Scioglimento dell'Associazione

- 15.1 Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci.
- 15.2 Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno.
- 15.3 I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16 – Norme di rinvio

16.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al DLgs 4 dicembre 1997 n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

Firmato: Luca Bellati, Emilio Berti, Faustino Borla, Ermelinda Coco, Elios Fadini, Nadia Favè, Alessandro Gioffreda, Gianluca Liprino, Francesco Onida, Mario Pedrazzini, Rodolfo Pizzocheri, Roberto Reali, Franca Rossi, Ileana Schifano, Francesco Sfregola, Luciano Tavolotti, Elisa Ori, Mariangela Rota, Cesare Lolli. Vittorio Meda, Notaio